



N.4014/2007

Reg. Dec.

N. 7461

Reg. Ric.

Anno 2006

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso iscritto al NRG 4121/2000 proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

BUTTAFUOCO GIUSEPPE rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Patrizia Manzo, Via Adelaide n. 12;

***per l'annullamento***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 172/2000 del 17 gennaio 2000.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale del soggetto intimato;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

RL

visti gli atti tutti della causa;  
relatore alla pubblica udienza del 12 giugno 2007 il consigliere  
Pier Luigi Lodi; nessuno comparso per le parti;  
ritenuto e considerato quanto segue:

**FATTO**

Con atto notificato il 10 aprile 2000, depositato il successivo 4 maggio, il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 172/2000, che aveva accolto il ricorso proposto dall'avv. Giuseppe Buttafuoco per l'annullamento del d.P.R. 24 settembre 1997, relativo alla decadenza del ricorrente dall'incarico di giudice di pace, in conformità alla deliberazione del CSM in data 10 luglio 1997.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata ed assorbente la censura di erronea applicazione dell'art. 9 della legge 21 novembre n. 374, per la mancata osservanza dell'obbligo di astenersi dalla trattazione di processi nei quali una delle parti era difesa da un figlio del ricorrente, in quanto la eventuale infrazione doveva essere valutata mediante procedimento disciplinare.

Le Amministrazioni appellanti contestano tale assunto, chiedendo la reiezione del ricorso di primo grado.

Resiste in giudizio l'avvocato Buttafuoco il quale propone ricorso incidentale, notificato il 26 maggio 2000 e depositato il 2 giugno successivo, deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento dei

danni materiali e morali subiti in conseguenza delle determinazioni impugnate.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 12 giugno 2007.

### **DIRITTO**

1. - Ritiene la Sezione che l'appello sia fondato, non apparendo condivisibile l'assunto del T.A.R. secondo cui, in applicazione dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il comportamento tenuto dal ricorrente in primo grado (non aver osservato l'obbligo di astenersi dalla trattazione di processi nei quali una delle parti era difesa da uno stretto congiunto), anche se avesse comportato il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina dall'articolo cinque della legge medesima, ossia la capacità di svolgere le funzioni giurisdizionali con l'indipendenza e di prestigio proprie dell'incarico, non avrebbe giustificato l'adozione immediata di un provvedimento di decadenza, come quello oggetto dell'impugnativa, comportando semmai la valutazione di tale infrazione mediante procedimento disciplinare.

Il primo Giudice è pervenuto a tale conclusione osservando che l'infrazione di cui si tratta ricadrebbe sotto il disposto dell'articolo 10 della legge in parola (nel testo antecedente a quello sostituito dall'articolo otto della legge 24 novembre 1999, n. 468), in base al quale sono stati disciplinati i doveri del giudice di pace, tra cui quello della astensione nei casi previsti, salva l'applicazione delle disposizioni in tema di

responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari “*in quanto compatibili*”; ed a conforto di tale assunto richiama anche le indicazioni fornite in proposito dalla circolare del CSM 22 in settembre 1995, n. 234/95.

2. - Ad avviso del Collegio detta conclusione non tiene adeguato conto di quanto stabilito dal citato art. 9 della legge n. 374 del 1971, secondo cui è espressamente prevista la decadenza dall'ufficio il giudice di pace allorché venga meno uno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie. Va ricordato che tali requisiti sono elencati al precedente articolo 5, il quale al comma 3 specifica che la nomina deve in particolare cadere “*su persone capaci di assolvere degnamente per l'indipendenza e prestigio acquisito...le funzioni di magistrato onorario*”. Da tale contesto normativo può quindi desumersi che anche l'indipendenza ed il prestigio propri dell'incarico debbono annoverarsi tra i requisiti per la nomina dei detti magistrati, non potendo restringersi i requisiti stessi ai soli elementi elencati al primo comma (attinenti al possesso della cittadinanza italiana e del titolo di studio, alla mancanza di precedenti penali, alla idoneità fisica e psichica e simili) costituendo , con tutta evidenza, un necessario presupposto ed una condizione per la nomina anche il possesso delle qualità di indipendenza e di prestigio, costituenti un connotato imprescindibile per chi eserciti funzioni giurisdizionali.

2.1. - Né può attribuirsi rilievo significativo alla surricordata

circolare del CSM n. 234/95 la quale, come segnalato dall'interessato, a pagina 25 specifica che *“I requisiti necessari per la nomina a giudice di pace sono previsti dall'art. 5, primo comma, della l. 374/91”*, in cui si fa riferimento soltanto alla mancanza di taluni requisiti particolari (e precisamente quelli elencati sub. "d" e sub "h") per disciplinare in queste limitate ipotesi le modalità della decadenza.

2.2. - Determinante rilievo in senso contrario può riconoscersi, piuttosto, alle indicazioni fornite alla pagina 3 della anzidetta circolare nella quale, in tema di *“Partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo”*, si è precisata la necessità della sola comunicazione del provvedimento finale di decadenza dall'ufficio, nelle fattispecie in cui questa dipenda dalla presa d'atto di un accadimento espressamente previsto (come nel caso di difetto del requisito della residenza, dell'età, della cittadinanza ecc.), mentre invece si è espressamente prevista la partecipazione dell'interessato al procedimento solo *“ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”* nelle ipotesi in cui l'amministrazione sia chiamata ad esprimere valutazioni di merito (come, appunto, nel caso di perdita di indipendenza e di prestigio).

È evidente, dunque, che tali indicazioni riflettono le caratteristiche proprie del procedimento che deve essere posto in essere, in base al ripetuto art. 9 della legge n. 374 del 1991, ai fini della pronuncia di decadenza dei giudici di pace, in conseguenza del venir meno dei requisiti necessari per

l'ammissione alle funzioni: e ciò in coerenza con il carattere propriamente amministrativo del procedimento stesso, che si presenta palesemente diverso ed eterogeneo rispetto a quello relativo al procedimento disciplinare di natura contenziosa previsto in simili fattispecie per i magistrati professionali – i quali godono anche sotto tale specifico profilo di uno “status” particolare - come sottolineato dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. U., ord. n. 2913 del 19 dicembre 2003).

3. - Sulla scorta di tali considerazioni l'appello appare fondato, e va accolto, non apparendo condivisibili gli assunti prospettati nell'appello incidentale proposto dal magistrato interessato.

3.1. - In contrasto con quanto rilevato sopra, infatti, quest'ultimo afferma che eventuali infrazioni comportanti la perdita della indipendenza e autonomia del magistrato onorario con funzioni di giudice di pace costituirebbero un comportamento sanzionabile esclusivamente in via disciplinare, mentre non potrebbero denotare la perdita di qualità soggettive da ricondurre ai requisiti per la nomina tali funzioni.

3.2. - Per quanto concerne specificamente la vicenda che aveva dato origine al provvedimento di decadenza, il detto appellante incidentale insiste nel sottolineare che si tratterebbe di un solo episodio in cui il figlio del medesimo avrebbe avuto un limitato ruolo di collaboratore del difensore della causa, peraltro più volte rinviata per consentire la

conciliazione in sede extragiudiziale della controversia, come in effetti poi avvenuto. Sul punto di Collegio deve tuttavia rilevare che la semplice conduzione della causa, ancorché senza alcuna pronuncia sul merito della stessa, costituiva una evidente infrazione del dovere di astensione, con tutte le conseguenze inerenti.

3.3. - Quanto sopra esposto porta ad escludere, infine, che possa riconoscersi un titolo legittimo dell'appellante incidentale ad ottenere il risarcimento dei danni, soprattutto morali, dal medesimo richiesti per la estromissione, asseritamente illegittima, dall'ufficio di giudice di pace.

4. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l'appello del Ministero della giustizia e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Buttafuoco Giuseppe;
- respinge l'appello incidentale proposto da Buttafuoco Giuseppe;
- condanna Buttafuoco Giuseppe a rifondere in favore del Ministero della giustizia le spese di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno

2007, con la partecipazione di:

Paolo Salvatore	- Presidente
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore	- Consigliere
Antonino Anastasi	- Consigliere
Vito Poli	- Consigliere
Carlo Deodato	- Consigliere
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi	Paolo Salvatore

#### IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

li.....16/07/2007.....

(art.55, L.27-4-1982, n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao